

TASSE A<mark>utomobilistiche dal 1º gennaio 2016</mark>

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1 c. 240 L. F. 2007 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

1	JALO	RE DEI	L/VA	11011
		KE DEI	- NV	I/CV
Pagamenti	annuali	Pag	amenti fr	azionati
KW	CV	KV	V	CV
3,63	2,6	7 3,	74	2,75
5,45	4,0			4,58
3,51	2,5	7 3,	62	2,66
5,27	3,8	7 5,	42	3,99
3,39	2,5	0 3,	49	2,56
5,08	3,7	4 5,	24	3,86
3,27	2,4	1 3,	37	2,49
4,91	3,6	1 5,	05	3,72
3,12	2,3	0 3,	22	2,38
4,69	3,4	5 4,	83	3,55
3,55	2,6	3 3,	66	2,71
0,51	0,3	5 0,	54	0,38
	Tas	sa fissa 2	3,12	
	Tas	sa fissa 6	0,50	
NO A 11 KV	V o 15 CV			
31,4	6	2,06 per ogni K	W-1,52 pe	er ogni CV 1,57
27,8	3	per ogni KW-1,	16per ogn	i CV
25,4	1	1,21 per ogni K	W-0,89 p	er ogni CV 1,0
23,1	2			•
	3,63 5,45 3,51 5,27 3,39 5,08 3,27 4,91 3,12 4,69 3,55 0,51	3,63	KW CV KV 3,63 2,67 3, 5,45 4,00 5, 3,51 2,57 3, 5,27 3,87 5, 3,39 2,50 3, 5,08 3,74 5, 3,27 2,41 3, 4,91 3,61 5, 3,12 2,30 3, 4,69 3,45 4, 3,55 2,63 3, 0,51 0,35 0, Tassa fissa 2 Tassa fissa 2 VO A 11 KW o 15 CV SUPERIOLO 31,46 2,06 per ogni KW-1, 25,41 1,21 per ogni K	KW CV KW 3,63 2,67 3,74 5,45 4,00 5,56 3,51 2,57 3,62 5,27 3,87 5,42 3,39 2,50 3,49 5,08 3,74 5,24 3,27 2,41 3,37 4,91 3,61 5,05 3,12 2,30 3,22 4,69 3,45 4,83 3,55 2,63 3,66 Tassa fissa 23,12 Tassa fissa 60,50 NO A 11 KW o 15 CV SUPERIORE a 11 KW (otto all importo bass fissa 60,50 31,46 2,06 per ogni KW-1,16per ogn per ogni KW-1,16per ogn 1,21 per ogni KW-0,89 per ogni

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.)

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico. In caso di handicap psichico il veicolo è esente se sussiste l'indennità di accompagnamento.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 31,24 (autoveicoli).

Riduzioni

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di istallazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.73.73 – costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.

E-MAIL: infobollo@campania.aci.it



fonte: http://burcaregione.campania:italia

⁽¹⁾ Autocarri Art 1, c. 240, L. F. 2007



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2016

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97. Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW	Per 12 mesi decorrenti
(esclusi noleggio rimessa senza conducente)e Motoveicoli	dal 1° Febbraio,1°Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW	Per 6-12 mesi decorrenti
noleggio rimessa senza conducente	dal 1° Febbraio,1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW	Per 12 mesi decorrenti
(esclusi noleggio rimessa senza conducente)	dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW	Per 4-8-12 mesi decorrenti
noleggio rimessa senza conducente	dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli	Per 4-8-12 mesi decorrenti
uso speciale	dal 1° Febbraio,1°Giugno,1°Ottobre
Rimorchi uso speciale	Per 12 mesi decorrenti
targhe prova, ciclomotori e quadricicli	dal1°Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o ludio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue: (€ 3.22 X n. mesi)

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- 1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione,ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato,insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La Legge 472/97, art 13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato. **SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO**

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
	Entro 15 glorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,1% per ogni giorno di ritardo
Omesso, ritardato o insufficiente	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,50%
pagamento della tassa automobilistica	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,67%
taba adomosiiotica	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (3% annuo dal 1.1.2002, 2,5% annuo dal 1.1.2004, 3% annuo dal 1.1.2008, 1% annuo dal 1.1.2010, 1,5% annuo dal 1.1.2011, 2,5% annuo dal 1.1.2012, 1% annuo dal 1.1.2014, 0,5% annuo dal 1.1.2015 e 0,2% annuo dal 1.1.2016), con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.73.73 – costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.

E-MAIL: infobollo@campania.aci.it



fonte: http://burs.regione.campania:italia



TASSE A<mark>utomobilistiche dal 1º gennaio 2016</mark>

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE MOTOCARRI-MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)*

		Complessive interfere a 12 t. (Esclusi autocarri u					
in Kg FINO A	4 mesi	8 mesi	12 mesi				
400	8,23	16,45	23,94				
800	11,51	23,03	33,50				
1000	14,80	29,61	43,08				
1500	19,74	39,47	57,43				
2000	27,96	55,91	81,35				
2500	36,18	72,37	105,29				
3000	44,40	88,81	129,21				
3500	52,63	105,26	153,15				
4000	60,86	121,71	177,09				
4500	69,07	138,15	201,00				
5000	77,30	154,60	224,94				
6000	85,52	171,05	248,87				
7000	95,39	190,78	277,58				
8000	105,26	210,51	306,30				
	400 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	FINO A 4 mes 6 mes 400 8,23 16,45 800 11,51 23,03 1000 14,80 29,61 1500 19,74 39,47 2000 27,96 55,91 2500 36,18 72,37 3000 44,40 88,81 3500 52,63 105,26 4000 60,86 121,71 4500 69,07 138,15 5000 77,30 154,60 6000 85,52 171,05 7000 95,39 190,78				

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

*Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi			
Fino a 400 Kg	23,12			
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,91			
» 800» 1.000»	41,02			
» 1.000» 1.500»	54,69			
» 1.500» 2.000»	77,48			

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	23,93
Oltre 400 fino a 800 Kg	33,50
» 800» 1.000»	43,08
» 1.000» 1.500»	57,42
» 1.500» 2.000»	81,36

Autoveicoli	197,35
Ciclomotori	23,13
Motoveicoli	29,60

TARGHE PROVA

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Campania**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	€ 31,25	Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 687,40	
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 93,74	Tariffa 5	Per trattori stradali:	€ 687,40	
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 312,46		a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 968,62	

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.73.73 – costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.

E-MAIL: infobollo@campania.aci.it



fonte: http://burcaegione.campania:italia



TASSE A<mark>utomobilistiche dal 1º gennaio 2016</mark>

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

- · Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Digs. 24/2/97 n. 43 e D.M.27/12/99)
- · Integrazione della massa rimorchiabile

AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

	<u> </u>	<u> </u>								
96	2 a	assi		3 assi	4 o pi	iù assi	Importo	annuo	Importo	mensile
Classe	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore	a Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	19				238,72	298,08	20,51	25,61
2			19	21	23	25	266,22	333,08	22,87	28,62
3			21	23	25	27	293,71	367,45	25,23	31,57
4	15						330,58	413,06	28,40	35,49
5			23				399,32	499,31	34,31	42,90
6					27	29	422,44	528,05	36,29	45,37
7					29		620,54	775,51	53,31	66,63

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

CEE	2 + 1	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo mi	nimo annuo	Importo mensile	
Classe	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a		ari o eriore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	e Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29								193,15	338,02	16,59	29,04
2			29	31						36	40	247,69	369,83	21,28	31,77
3			31	33				36	38			368,70	511,86	31,68	43,97
4					3	86	38			40		407,33	588,55	34,99	50,56
5								38	40			499,93	690,81	42,95	59,35
6			33		3	88						566,40	777,16	48,66	66,77
7								40				690,81	1.022,58	59,35	87,85

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione 50% sulla portata prevista per gli autocarri per per trasporto di latte, cami macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Campania**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa 1	Per autoveicoli	di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	€ 31,25
Tariffa 2	Per autoveicoli	di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 93,74
Tariffa 3	Per autoveicoli	di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 312,46
Tariffa 4	Per autoveicoli	di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 687,40
Tariffa 5	Per trattori stra	dali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 687,40 € 968,62

NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.73.73 – costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.

E-MAIL: infobollo@campania.aci.it



fonte: http://burcaegione.campania:italia